


1. Diritto di voto



Principio

art. 136 cpv. 2 Cost. fed.
art. 28 Cost. TI
art. 1 LEDP

Il diritto di voto è il **diritto di partecipare alle votazioni ed elezioni** federali, cantonali e comunali; comprende inoltre il diritto di sottoscrivere le domande di **iniziativa** e di **referendum** federale, cantonale e comunale nonché di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio.

La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale, i Cantoni in materia cantonale e comunale.

Livello comunale

art. 27, 30 Cost. TI
art. 2 LEDP

Ha diritto di voto in materia comunale

Chi:

- è cittadino svizzero;
- ha compiuto 18 anni;
- ha il domicilio nel Comune da 3 mesi.

Oppure chi:

- è cittadino ticinese all'estero;
- ha compiuto 18 anni.

Nota bene

Il termine di attesa di tre mesi ha lo scopo di permettere al cittadino che trasferisce il suo domicilio di prendere conoscenza della situazione e delle relazioni politiche nel nuovo Comune di domicilio.

Livello cantonale

art. 27, 30 Cost. TI
art. 3 LEDP

Ha diritto di voto in materia cantonale

Chi:

- è cittadino svizzero;
- ha compiuto 18 anni;
- ha il domicilio in un Comune del Cantone da 5 giorni;

Oppure chi:

- è cittadino ticinese all'estero;
- ha compiuto 18 anni.

Livello federale

art. 136 Cost. fed.
art. 4 LEDP

Ha diritto di voto in materia federale

Chi:

- è cittadino svizzero;
- ha compiuto 18 anni;
- ha il domicilio in un Comune del Cantone;
- è in possesso dei diritti politici;
- non esercita i diritti politici in altri Cantoni.

art. 18, 19 LSEst

Oppure chi:

- è cittadino svizzero all'estero;
- ha compiuto 18 anni.

Esercizio del diritto di voto

art. 39 Cost. fed.
art. 2, 3, 22 cpv. 3 LEDP

I diritti politici si esercitano all'ufficio elettorale del **luogo di domicilio**. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni. Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone. I Cantoni possono prevedere che i neo domiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine di attesa che non può superare tre mesi. Nel Cantone Ticino il termine è di cinque giorni in materia cantonale e di tre mesi in materia comunale.

art. 28 cpv. 3 Cost. TI
art. 15 LEDP

Il diritto di voto si esercita nel Comune in cui il cittadino è iscritto nel catalogo elettorale.

Eccezioni

- art. 17 LEDP In caso di votazioni o elezioni cantonali a circondario unico o di votazioni o elezioni federali, l'elettore ha facoltà di esercitare il diritto di voto nel Comune dove dimostra di risiedere, purché ne faccia domanda al Municipio del Comune di residenza entro le ore 18.00 del martedì antecedente la votazione, presentando l'attestazione di capacità elettorale rilasciata dal Comune di domicilio.
- art. 5 RALEDP L'attestazione di capacità elettorale è un estratto del catalogo elettorale con la quale si certifica il diritto di voto dell'elettore che chiede di votare nel Comune di residenza.
- art. 3 LDP I nomadi votano nel Comune di attinenza.

Domicilio

- art. 23 cpv. I CC
RDAT 1985 no. 2/no. 3 Il concetto di domicilio è determinato da due elementi: la **residenza effettiva**, quale elemento oggettivo, e l'**intenzione di stabilirvisi durevolmente**, quale elemento soggettivo.
In caso di incertezza è considerato come domicilio il luogo in cui la persona intrattiene le relazioni più intense. Le relazioni familiari sono preponderanti rispetto al rapporto economico-professionale dell'interessato.

Eccezioni

- art. I ODP Possono avere un domicilio politico che non corrisponde a quello civile, in particolare:
- i tutelati;
 - i dimoranti infrasettimanali, segnatamente gli studenti;
 - il coniuge che d'intesa con l'altro, su disposizione giudiziale o per esplicita autorizzazione legale, vive e intende dimorare permanentemente fuori dalla comunione domestica.

Cambiamento di domicilio

- art. 5 LEDP
art. 3 RALEDP Nel caso di cambiamento di domicilio, i tre mesi, rispettivamente i cinque giorni per l'acquisto del diritto di voto in materia comunale e cantonale decorrono dal giorno in cui il cittadino si annuncia al Municipio del Comune dove intende domiciliarsi sottoscrivendo la notifica di arrivo; fino alla decorrenza di tali termini vota nel Comune di precedente domicilio.
Il Municipio conferma all'interessato l'iscrizione nel catalogo elettorale del Comune di arrivo, previa comunicazione al Comune di precedente domicilio.

Nota bene

In caso di trasferimento di domicilio è possibile che il cittadino eserciti il diritto di voto in materia comunale nel precedente Comune (3 mesi di attesa) mentre in materia cantonale nel nuovo Comune di domicilio (5 giorni di attesa).

Casi pratici**1. Compimento dei 18 anni**

Il minorente compie 18 anni il 10 aprile 2016 (data elezioni comunali); ha trasferito il domicilio l'8 aprile 2016 da un Comune all'altro del Cantone.

Può esercitare il diritto di voto?

L'acquisto del diritto di voto è immediato al compimento del 18° anno. Il cittadino che compie gli anni il medesimo giorno in cui si svolge l'elezione, può votare recandosi personalmente all'ufficio elettorale o per corrispondenza. Determinante è pertanto la data dell'elezione.

Dove esercita il diritto di voto per le elezioni comunali del 10 aprile 2016?

Vota nel Comune di precedente domicilio, nel cui catalogo elettorale, pubblicato durante il mese di gennaio 2016, era iscritto con la menzione «vota dal 10.04.2016». L'acquisto del diritto di voto è immediato al compimento del 18° anno, ma prima di esercitare il diritto di voto nel nuovo Comune, il cittadino deve rispettare il termine di attesa di 3 mesi.

2. Acquisizione/perdita del diritto di voto: termine di tre mesi

Secondo la prassi per l'acquisizione o la perdita del diritto di voto fa stato il medesimo giorno in cui è definito l'arrivo rispettivamente la partenza del cittadino. Se il trasferimento del domicilio ha luogo alla fine del mese vale lo stesso principio, a meno che, nel mese di scadenza, non vi sia il giorno corrispondente.

Esempi

Arrivo/partenza	Vota dal/perde il diritto di voto dal
15.01	15.04
31.01	30.04

3. Acquisizione del diritto di voto: cittadino svizzero proveniente da fuori Cantone trasferisce il domicilio in un Comune ticinese

Secondo la prassi per l'acquisizione fa stato il medesimo giorno in cui è definito l'arrivo. Se il trasferimento del domicilio ha luogo alla fine del mese vale lo stesso principio, a meno che, nel mese di scadenza, non vi sia il giorno corrispondente.

Esempi

Arrivo/partenza	Vota dal
15.01	15.04
31.01	30.04

In materia federale acquista immediatamente il diritto di voto.

4. Cambiamento di domicilio: termine di attesa

Il cittadino trasferisce il domicilio in un nuovo Comune del Cantone. Il periodo di attesa di tre mesi scade la domenica in cui ha luogo l'elezione; l'iscrizione nel catalogo elettorale avviene con la data della domenica dell'elezione.

Dove può votare?

Può esercitare il diritto di voto unicamente nel nuovo Comune di domicilio. Determinante è la data dell'elezione.

5. Cambiamento di domicilio: matrimonio

Il matrimonio non comporta l'acquisto immediato del diritto di voto in materia comunale e cantonale nel nuovo Comune di domicilio. Per la/il coniuge fanno pertanto stato i 3 mesi di attesa in materia comunale, rispettivamente di 5 giorni in materia cantonale.

6. Riconoscimento della cittadinanza svizzera

Il cittadino ottiene la cittadinanza svizzera con decisione del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio in data 7 aprile 2016.

Il cittadino può esercitare il diritto di voto per l'elezione del 10 aprile 2016?

Il cittadino acquista immediatamente la cittadinanza cantonale e svizzera, nonché l'attinenza comunale e contemporaneamente il diritto di voto.

L'iscrizione nel catalogo ha luogo al momento in cui l'autorità comunale è informata della decisione: il cittadino può esercitare il diritto di voto nel Comune di domicilio presentando la decisione di riconoscimento della cittadinanza.

Nota bene

Questo caso è l'eccezione al principio generale. Determinanti sono le iscrizioni nel catalogo elettorale effettuate sino a 5 giorni prima dell'elezione.

7. Cittadino ticinese rientra dall'estero

Il cittadino ticinese rientra dall'estero e prende domicilio in un **Comune diverso da quello di attinenza**.

Dove può esercitare il diritto di voto?

- unicamente nel Comune di attinenza o di precedente domicilio, con il termine di attesa di tre mesi in materia comunale rispettivamente di 5 giorni in materia cantonale;
- nel Comune di nuovo domicilio una volta trascorsi i 3 mesi in materia comunale rispettivamente con il termine di 5 giorni in materia cantonale.

8. Partenza per ignota dimora

Il cittadino parte per ignota dimora.

In quale catalogo elettorale rimane iscritto?

Il cittadino rimane iscritto nel catalogo elettorale dell'ultimo Comune di domicilio. Tale principio permette di garantire il diritto di voto fintanto che non si possa stabilire il nuovo domicilio.

Quando non è possibile determinare dove si sia trasferito il cittadino, non vale il principio secondo cui l'iscrizione nel catalogo elettorale avviene nel Comune di attinenza. Tale regola è applicata unicamente per i cittadini che si trasferiscono all'estero e di cui è conosciuta la destinazione.

9. Cittadino che durante la settimana lavora e risiede fuori Cantone

Il cittadino lavora fuori Cantone; rientra a Bellinzona ogni fine settimana dai genitori.

Dove esercita il diritto di voto?

Secondo la giurisprudenza, il cittadino che lavora fuori Cantone e che vi rientra regolarmente, intrattenendovi stretti legami familiari, conserva in quel Comune (Bellinzona) il suo domicilio.

Non è pertanto determinante il luogo dove si svolge l'attività lavorativa, bensì il luogo in cui si ravvisano gli interessi preponderanti, segnatamente i legami affettivi.